



IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 2013

PAGAMENTO DELL'ACCONTO 2013 CON LE ALIQUOTE DEL 2012

Si avvisa che con la conversione del decreto legge n° 35/2013 è stata modificata la disciplina per il versamento dell'acconto IMU: è ora infatti previsto che il versamento della prima rata sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente¹.

Quindi per il pagamento dell'acconto 2013 vanno utilizzate le aliquote e detrazioni dell'anno 2012 di seguito riportate, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 3.9.2012 e modificate con successiva deliberazione n° 64 del 30.10.2012:

- a) aliquota dello **1,06 %** (uno virgola zerosei per cento) per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nei successivi punti;
- b) aliquota dello **0,4 %** (zero virgola quattro per cento) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché per quella assimilata dall'art. 5 del regolamento (cioè l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata);
- c) aliquota dello **0,96 %** (zero virgola novantasei per cento) per gli immobili locati con contratto regolarmente registrato, limitatamente a quelli appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, a condizione che la locazione sia a fini abitativi. Per gli immobili locati non rientranti in detta previsione si applica l'aliquota di cui alla precedente lettera a);
- d) aliquota dello **0,76 %** (zero virgola settantasei per cento) per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal 3° comma dell'art. 2 della legge 9.12.1998 n° 431. Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato, il quale a sua volta deve essere iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare.
- e) aliquota dello **0,76 %** (zero virgola settantasei per cento) per le unità immobiliari adibite a sale cinematografiche e/o teatrali;
 - detrazione di **euro 200,00** per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

¹ Si veda l'art. 13-bis del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, come sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8.4.2013 n° 35, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n° 64.